



2022/0111(COD)

28.8.2023

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2022)0171 – C9-0151/2022 – 2022/0111(COD))

Commissione per la pesca

Relatrice: Clara Aguilera

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	110

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
(COM(2022)0171 – C9-0151/2022 – 2022/0111(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0171),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0151/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 365 del 23.9.2022, pag. 55.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio² la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019 e 2021, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. ***Inoltre l'UE non ha ancora attuato le misure giuridicamente vincolanti riguardanti le attività di allevamento del tonno rosso adottate in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2006.***

² Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

Emendamento

(1) Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio² la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2017, 2018, 2019, 2021 e **2022**, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza.

² Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il presente progetto di relazione include anche una proposta di recepimento delle raccomandazioni ICCAT formulate in occasione delle riunioni annuali del 2021 e 2022.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnididi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli istioforidi, gli squali mako, nonché **il** programma di osservazione, le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Emendamento

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnididi tropicali, **il tonno bianco del Mediterraneo**, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli istioforidi, gli squali mako **dell'Atlantico settentrionale e meridionale, le catture accessorie di tartarughe e le disposizioni riguardanti la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)**, nonché **un** programma di osservazione **che includa** le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Or. en

Motivazione

Nel presente progetto di relazione sono state inserite nuove disposizioni riguardanti il regolamento ICCAT al fine di aggiornare il recepimento con le raccomandazioni più recenti concordate dall'ICCAT.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno modificare il regolamento (UE) XX/ 2022³ per recepire nel diritto dell'Unione **l'obbligo di dichiarazione di rapporto annuale per lo Stato membro in cui è situato l'impianto di allevamento e determinati obblighi in**

Emendamento

(3) È opportuno modificare il regolamento (UE) XX/ 2022³ per recepire nel diritto dell'Unione **le disposizioni in materia di gestione del tonno rosso relative alle definizioni, ai trasferimenti dei contingenti, al divieto di detenzione,**

materia di ingabbiamento.

alla pesca sportiva e ricreativa, al registro degli allevamenti, alla comunicazione dei dati, alle autorizzazioni di trasferimento, agli identificativi di ingabbiamento, alle autorizzazioni di ingabbiamento, alle operazioni di ingabbiamento e al loro monitoraggio video, al controllo dell'ingabbiamento e alle attività di controllo della raccolta nelle aziende dopo l'ingabbiamento.

³ *Proposta non ancora adottata dai legislatori – COM(2019) 619 final del 28.11.2019.*

³ *GU C [...], [...], p. [...].*

Or. en

Motivazione

Nel presente progetto di relazione sono state inserite nuove disposizioni riguardanti il piano di gestione pluriennale del tonno rosso al fine di aggiornare il regolamento con le raccomandazioni più recenti concordate dall'ICCAT.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche per la pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda **gli aspetti seguenti: le limitazioni della**

Emendamento

(4) È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche per la pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni per autorizzare la cattura e la

capacità per i tonnid tropicali e la comunicazione del relativo piano annuale di capacità e di pesca; il riporto dei contingenti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale; i piani di gestione riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD); il numero delle boe strumentali; i requisiti per i FAD; le informazioni sui FAD fornite dalle navi; i periodi di divieto dei FAD; le restrizioni al numero di navi che pescano il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale; il piano di gestione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale; le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako; i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine; il tasso minimo di copertura delle attività di osservazione e la relativa misurazione; e la modifica dell'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT.

detenzione a bordo di squali mako, nonché per la gestione del tonno rosso, i termini per la comunicazione, i periodi delle campagne di pesca, il contenuto delle dichiarazioni di riporto, le disposizioni in materia di cura, le deroghe per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e la deroga per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento, le condizioni per l'assegnazione dell'osservatore regionale per le aziende di allevamento, i compiti degli Stati membri e il contenuto della relazione annuale sull'ingabbiamento.

Or. en

Motivazione

Aggiornamento con le nuove disposizioni

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione

24) "dispositivo di concentrazione del pesce (FAD)": oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare il pesce per la

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

successiva cattura. I FAD possono essere ancorati (AFAD) o derivanti (DFAD);";

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 4 – punto 31

Testo della Commissione

31) "oggetto galleggiante": qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente;";

Emendamento

31) "oggetto galleggiante": qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente. ***I FAD sono oggetti galleggianti artificiali calati intenzionalmente e/o monitorati. I tronchi sono oggetti galleggianti persi accidentalmente da fonti antropiche e naturali;***

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 21-01 include il testo soprastante nella definizione di oggetto galleggiante.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 4 – punto 34 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) è aggiunto il punto seguente:

"34) "palangari per acque poco profonde": palangari che, una volta calati, presentano la maggioranza di ami a una profondità inferiore ai 100 metri".

Or. en

Motivazione

Raccomandazione 22-12

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera f ter (nuova)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 4 – punto 35 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) è aggiunto il punto seguente:

"35) "amo circolare": amo con la punta girata all'indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale e inclinata di non oltre 10 gradi".

Or. en

Motivazione

Raccomandazione 22-12

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri **elaborano un piano annuale**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri **adottano piani annuali** di

di capacità/pesca.

capacità/pesca.

Or. en

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 5 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di tonnidi tropicali per specie catturati dalle navi battenti la loro bandiera, entro 15 giorni dal termine del periodo durante il quale sono state effettuate le catture, ossia entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, a meno che tali informazioni non siano trasmesse mensilmente alla Commissione. Le relazioni trimestrali sono trasmesse utilizzando il formato per la comunicazione dei dati aggregati sulle catture. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-01.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 ter

Pesca ricreativa del tonno bianco del Mediterraneo

- 1. *Le persone fisiche o giuridiche impegnate nella pesca ricreativa non catturano, conservano a bordo, trasbordano o sbarcano più di tre esemplari di tonno bianco del Mediterraneo per nave al giorno.***
- 2. *Sono vietate la commercializzazione e la vendita dei tonni bianchi catturati nell'ambito della pesca ricreativa.***
- 3. *Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutte le navi per la pesca ricreativa autorizzate a catturare il tonno bianco del Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività. Le navi non incluse in detto elenco non sono autorizzate a catturare il tonno bianco del Mediterraneo.***"

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-05 in linea con l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE)1224/2009

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

2. I tonnidati tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non **possono essere** rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. **Se si verifica** un problema tecnico durante la **procedura di** chiusura o **di** recupero della rete **tale da non potere applicare la presente norma**, l'equipaggio **deve** fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidati in acqua il più rapidamente possibile.

Emendamento

2. I tonnidati tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non **sono** rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. **Qualora si verifichi** un problema tecnico durante la chiusura o **il** recupero della rete, **i comandanti o** l'equipaggio **per loro conto devono** fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidati in acqua il più rapidamente possibile.

Or. en

Motivazione

Modifica linguistica proposta per chiarire la disposizione. Inoltre, l'equipaggio non può essere ritenuto responsabile del rispetto di tale disposizione, dato che la responsabilità in tal senso dovrebbe ricadere sui comandanti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi **simultaneamente** più di 300 FAD per peschereccio con boe operative.

Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi **contemporaneamente** più di 300 FAD per peschereccio con boe operative.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri **garantiscono**:

Emendamento

2. Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri:

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 21-01 è recepito in maniera più accurata.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 5 della raccomandazione 19-02;

Emendamento

a) **garantiscono** che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 5 della raccomandazione 19-02;

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 21-01 è recepito in maniera più accurata.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **che** tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, compresi i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD;

Emendamento

b) **provvedono affinché** tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, compresi i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD;

Or. en

Motivazione

Il testo della raccomandazione ICCAT 21-01 è recepito in maniera più accurata.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 11

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le **loro** navi non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le navi **battenti la loro bandiera** non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri le **cui** navi sono

Emendamento

2. Gli Stati membri **garantiscono che**

dedite alla pesca dei tonnidi tropicali:

le navi ***battenti la loro bandiera autorizzate*** alla pesca dei tonnidi tropicali ***prevedano una copertura di osservazione minima, come segue:***

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 ***bis***

Articolo 27

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ***una volta esaurito l'80 % del*** proprio contingente, gli Stati membri ***provvedono*** affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti gli esemplari di marlin azzurro (*Makaira nigricans*), marlin bianco (*Tetrapturus albidus*) e aguglia imperiale (*Tetrapturus georgei*) che sono

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ***quando il*** proprio contingente ***è in via di esaurimento***, gli Stati membri ***adottano le misure appropriate*** affinché le navi battenti la loro bandiera reimmettano in acqua tutti gli esemplari di marlin azzurro (*Makaira nigricans*), marlin bianco (*Tetrapturus albidus*) e aguglia imperiale

vivi al momento di essere issati a bordo.

(Tetrapturus georgei) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 18-04 è recepita in maniera più accurata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. I pescherecci tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per l'equipaggio, un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza per la reimmissione in acqua in condizioni di sicurezza dei marlin catturati vivi.

Emendamento

3. Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza e di reimmissione in acqua di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. I pescherecci **dell'Unione** tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per l'equipaggio, un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza per la reimmissione in acqua in condizioni di sicurezza dei marlin catturati vivi.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché il comandante e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e reimmissione in acqua e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per la reimmissione in acqua dei marlin conformemente **alle** norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza di cui **all'allegato 1 della raccomandazione 19-05 e, a tal fine, elaborano orientamenti per la loro flotta.**

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché il comandante e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e reimmissione in acqua e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per la reimmissione in acqua dei marlin conformemente **agli orientamenti sulle** norme minime riguardanti le procedure di manipolazione in condizioni di sicurezza di cui **al paragrafo 3.**

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sulle norme minime per la manipolazione in condizioni di sicurezza sono già menzionati al paragrafo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri possono autorizzare i **loro** pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco o aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di sbarco.

Emendamento

6. Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura **battenti la loro bandiera** a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco o aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di sbarco.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nell'ambito della pesca ricreativa i pesci liberati **devono essere** reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile.

Emendamento

5. ***Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché***, nell'ambito della pesca ricreativa, i pesci liberati ***siano*** reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione 19-05 specifica che le PCC devono adottare misure appropriate per garantire il rispetto della presente disposizione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33

Testo della Commissione

Articolo 33

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)

1. I pescherecci dell'Unione reimmettono tempestivamente in acqua gli squali mako dell'Atlantico settentrionale ***in modo da causare il minor danno possibile,***

Emendamento

Articolo 33

Squali mako (*Isurus oxyrinchus*)
dell'Atlantico settentrionale

1. Gli squali mako dell'Atlantico settentrionale catturati da pescherecci dell'Unione non devono subire danni ed essere reimmessi tempestivamente in

tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dell'equipaggio.

2. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale a condizione che:

i) gli esemplari di squalo mako siano morti quando vengono accostati per essere issati a bordo;

ii) il numero degli esemplari di squalo mako conservati non superi gli sbarchi medi di squalo mako di un peschereccio mentre è a bordo un osservatore e ciò sia verificato mediante i giornali di bordo obbligatori e un'ispezione allo sbarco effettuata sulla base della valutazione del rischio.

3. Inoltre, per le navi di lunghezza superiore a 12 m, gli Stati membri possono autorizzare le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale soltanto se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2:

a) la nave dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di determinare se il pesce è vivo o morto;

b) l'osservatore raccoglie dati sul numero di esemplari rimasti agganciati, la lunghezza del corpo, il sesso, lo stato, la maturità (l'eventuale stato di gravidanza dell'esemplare e le dimensioni della figliata) e il peso dei prodotti per ogni squalo mako catturato e lo sforzo di pesca; nonché

c) se lo squalo mako non è conservato, l'osservatore registra il numero degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua o ne effettua una stima basandosi sui registri del sistema di

acqua, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dell'equipaggio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le loro navi applichino le norme minime per le procedure di manipolazione e di rilascio in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale di cui all'allegato IX.

3. A decorrere dal 2023 e successivamente ogni anno, la Commissione convalida la quota di conservazione ammissibile per l'anno successivo, sulla base della migliore consulenza scientifica disponibile.

controllo elettronico.

4. L'osservatore è inoltre incoraggiato a raccogliere campioni biologici quali tessuti muscolari (per l'identificazione dello stock), organi riproduttivi con embrione (per l'identificazione del ciclo di gravidanza e della capacità riproduttiva) e vertebre (per la stima della curva di crescita). I campioni biologici raccolti dall'osservatore dovrebbero essere analizzati dagli Stati membri interessati e i risultati dovrebbero essere trasmessi dalla Commissione al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche.

5. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi, stimato sulla base dello sforzo di pesca totale delle flotte interessate utilizzando i dati raccolti attraverso i programmi di osservazione o altri programmi di raccolta di dati pertinenti. Anche gli Stati membri che non autorizzano le loro navi a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare squalo mako dell'Atlantico settentrionale conformemente ai paragrafi 2 e 3 registrano, mediante i loro programmi di osservazione, il numero degli esemplari di squalo mako dell'Atlantico settentrionale rigettati in mare morti e reimmessi nell'acqua vivi. La Commissione riferisce quanto sopra al Comitato permanente della ricerca e delle statistiche.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 21-09 ha modificato l'articolo 33. La raccomandazione ICCAT 21-09 stabilisce che gli squali mako dell'Atlantico non possono essere conservati. Le future quote di conservazione possibili saranno stabilite in linea con il paragrafo 5 della raccomandazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

24 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 33 bis

*Squali mako (Isurus oxyrinchus)
dell'Atlantico meridionale*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro navi applichino le norme minime per le procedure di manipolazione e di rilascio in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX.

2. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione tutti gli sbarchi ammissibili delle navi battenti la loro bandiera, autorizzate a catturare gli squali mako dell'Atlantico meridionale. Tale rapporto è trasmesso alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese civile in cui sono state effettuate le catture. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua e le catture totali delle navi battenti la loro bandiera.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui navi hanno catturato (sbarchi e rigetti di esemplari morti) squali mako dell'Atlantico meridionale comunicano alla Commissione la metodologia statistica utilizzata per stimare il numero di esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi reimmessi nell'acqua. Anche gli Stati membri dediti alla pesca su piccola scala e artigianale forniscono informazioni sui loro programmi di raccolta dei dati.

4. Nel quadro della trasmissione dei dati annuali relativi al compito 1 e al compito 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati pertinenti riguardanti gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comprese le stime del numero di esemplari morti rigettati e di esemplari vivi reimmessi in acqua utilizzando metodi approvati dall'SCRS."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-11

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 41

Testo in vigore

Emendamento

25 bis) L'articolo 41 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri impongono alle navi battenti la loro bandiera che pescano con palangari per acque poco profonde di:

- utilizzare unicamente ami circolari di grandi dimensioni;

- utilizzare esclusivamente pesci come esca; oppure

- utilizzare altre misure riesaminate e ritenute efficaci e approvate dall'ICCAT in quanto idonee a ridurre il tasso di interazione con le tartarughe marine nell'ambito della pesca con palangari per acque poco profonde.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri **forniscono ai**

"4. Gli Stati membri:

suddetti pescatori su pescherecci con palangari pelagici una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.

a) provvedono affinché le interazioni con le tartarughe marine siano ridotte ed eliminate nella misura del possibile, laddove gli incontri con le tartarughe marine siano stati documentati e segnalati all'SCRS, mediante l'adozione o l'uso continuativo di almeno una delle seguenti misure di mitigazione delle catture accessorie:

i) tipi di attrezzi alternativi o nuovi e modifiche degli attrezzi;

ii) restrizioni temporali e chiusure delle zone di pesca, nei casi in cui il rischio di interazioni con le tartarughe marine è più elevato;

iii) marcatura efficace delle reti da pesca fisse che ne consentano l'individuazione da parte delle tartarughe marine, quali l'uso di reti colorate, riflettori luminosi passivi, fili di diametro maggiore, tappi o altro materiale all'interno della rete;

iv) modifiche nel comportamento e nelle strategie di pesca (ad esempio riduzione del tempo d'immersione).

b) impongono ai loro pescherecci con reti a circuizione di evitare nella misura del possibile di accerchiare le tartarughe marine, di liberare le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD, ove possibile, e garantiscono che i FAD utilizzati realizzati a norma dell'allegato X eliminino efficacemente il rischio che le tartarughe marine restino impigliate;

c) adottano tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio in sicurezza delle tartarughe marine in modo da massimizzare le probabilità di sopravvivenza imponendo che:

i) i pescherecci con reti a circuizione

e palangari battenti la loro bandiera e altri tipi di navi battenti la loro bandiera, che utilizzano attrezzi nei quali le tartarughe marine potrebbero rimanere impigliate, abbiano a bordo dispositivi per la rimozione degli ami, taglialenze, cestini o retini appropriati per ciascun tipo di attrezzo e conformemente alle pratiche migliori per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine illustrate negli orientamenti della FAO per la riduzione della mortalità delle tartarughe marine durante le operazioni di pesca ("Best practices for sea turtle handling and release") (2009)^{1 bis} ("gli orientamenti FAO");

ii) i proprietari, gli operatori e l'equipaggio di tali navi, nonché gli eventuali osservatori a bordo, utilizzino tali attrezzature in linea con le pratiche per la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza di cui all'allegato XI e con gli orientamenti della FAO. I proprietari, gli operatori e l'equipaggio sono inoltre incoraggiati a seguire corsi di formazione sull'uso di dette attrezzature.

d) impongono ai pescatori che operano su navi dedite alla pesca di specie incluse nella Convenzione di portare a bordo, ove fattibile, le eventuali tartarughe catturate in stato comatoso o inattive, nella maniera più rapida possibile, e di favorirne la ripresa, anche rianimandole, ai sensi dell'allegato XI, prima di reimmetterle in acqua;

e) provvedono affinché i pescatori conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione e manipolazione, come previsto dall'allegato XI.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 4, nel Mar Mediterraneo:

a) il paragrafo 2 bis non si applica.

b) gli articoli 2 e 3 non si applicano fino al 31 dicembre 2025.

1 bis

<http://www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf>

Or. en

Motivazione

Raccomandazione 22-12

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 44 bis

Testo della Commissione

26) è aggiunto l'articolo **44 ter**:

Emendamento

26) è inserito l'articolo **seguinte**:

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2017/2107
Articolo 44 bis – titolo

Testo della Commissione

Articolo 44 bis

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 44 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009⁵, **ogni Stato membro provvede** affinché i dispositivi di localizzazione **satellitare** dei pescherecci battenti la **sua** bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e che le **informazioni riguardanti i** pescherecci con reti da circuizione a chiusura siano **raccolte e trasmesse** almeno una volta all'ora.

⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Emendamento

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009⁵, **gli Stati membri provvedono** affinché i dispositivi di localizzazione dei pescherecci battenti la **loro** bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e che **i dati sulla posizione dei** pescherecci con reti da circuizione a chiusura siano **raccolti e trasmessi** almeno una volta all'ora **alle autorità competenti dello Stato membro, e almeno ogni due ore per tutti gli altri pescherecci**.

⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Or. en

Motivazione

La raccomandazione 18-10 contiene norme aggiuntive che dovrebbero a loro volta essere recepite nel presente regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 44 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il dispositivo è riparato o sostituito quanto prima o almeno entro un mese dal verificarsi dell'evento, a meno che il peschereccio non operi più nella zona della convenzione ICCAT. I pescherecci dell'Unione non iniziano una bordata di pesca se il dispositivo di localizzazione non è stato riparato o sostituito.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione contiene norme aggiuntive che dovrebbero a loro volta essere recepite nel presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 66 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza analogamente al trattamento da essi riservato ai rapporti dei propri ispettori conformemente al ***diritto nazionale***.

5. Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza analogamente al trattamento da essi riservato ai rapporti dei propri ispettori conformemente al ***regolamento (UE) 2017/2403 del***

^{1 bis} Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L347 del 28.12.2017, pag. 81).

Or. en

Motivazione

Mancava il riferimento al regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/2107

Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

32 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 69 bis

Navi INN

Gli Stati membri provvedono affinché le navi INN elencate non siano autorizzate a sbarcare, a compiere trasbordi, effettuare rifornimento, approvvigionarsi o partecipare ad altre transazioni commerciali".

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)

35 bis) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegati VIII bis, VIII ter e VIII quater del regolamento (UE) 2017/2107.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 5

Testo in vigore

Emendamento

-1) *l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "ICCAT": Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;***
- 2) "convenzione": convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;***
- 3) "zona della convenzione": zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;***
- 4) "PCC": parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;***
- 5) "SCRS": comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;***
- 6) "operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a***

una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

7) *"Stato membro responsabile": Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi;*

8) *"PCC in cui è situata l'azienda di allevamento": lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda di allevamento del tonno rosso;*

9) *"PCC di bandiera": lo Stato membro di bandiera del peschereccio;*

10) *"PCC in cui è situata la tonnara": lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra la tonnara;*

11) *"peschereccio": qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;*

12) *"nave da cattura": imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;*

13) *"rimorchiatore": qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie di tonno rosso;*

14) *"nave officina": imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;*

15) *"nave ausiliaria": qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una tonniera con rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a*

una nave officina;

16) "nave per piccola pesca costiera": nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:

a) lunghezza totale inferiore a 12 metri;

b) attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;

c) bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;

d) equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure

e) utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;

17) "peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni": peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

18) "nave d'appoggio": qualsiasi altra imbarcazione autorizzata a operare nel quadro della pesca al tonno rosso con compiti di supporto, che non rientra in alcuna altra categoria di cui al presente articolo;

19) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine a fini ricreativi, turistici o sportivi;

20) "rete a circuizione": rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

21) "operazione di pesca congiunta": qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniere con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente

concordato;

22) *"gruppo di attrezzi": gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;*

23) *"sforzo di pesca": prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca. La misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato. Per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore. Per la pesca con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca più tempo di ricerca);*

24) *"praticare la pesca attiva": per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;*

25) *"BCD": documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);*

26) *"eBCD": documento elettronico di cattura del tonno rosso;*

27) *"trasbordo": scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;*

28) *"tonno rosso vivo": tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare;*

29) *"raccolta": abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;*

30) *"tonnara": rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di*

essere prelevato o allevato;

31) "ingabbiamento": *trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;*

32) "ingabbiamento di controllo": *ripetizione dell'operazione di ingabbiamento eseguita su richiesta delle autorità di controllo, allo scopo di verificare il numero di esemplari e il peso medio del pescato ingabbiato;*

33) "allevamento" o "ingrasso": *ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;*

34) "azienda": *zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;*

35) "capacità di immissione in allevamento": *il quantitativo massimo di tonno rosso selvatico in tonnellate che un'azienda può ingabbiare durante una campagna di pesca;*

36) "trasferimento": *qualsiasi trasferimento*

a) *di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,*

b) *di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;*

c) *di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,*

d) *della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro*

rimorchiatore,

e) di tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda (trasferimento interno all'azienda);

f) di tonno rosso vivo da una gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;

37) "trasferimento di controllo": la ripetizione di qualunque trasferimento effettuata su richiesta delle autorità di controllo;

38) "trasferimento tra aziende": il trasferimento del tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra composto da due fasi, ossia il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente a una gabbia da trasporto e l'ingabbiamento dalla gabbia da trasporto alla gabbia dell'azienda ricevente;

39) "primo trasferimento": il trasferimento di tonno rosso vivo da una rete a circuizione o da una tonnara alla gabbia da trasporto;

40) "trasferimento successivo": qualsiasi operazione di trasferimento condotta dopo il primo trasferimento e prima dell'ingabbiamento nell'azienda di destinazione, quali la suddivisione o l'unione del pescato di due gabbie da trasporto, ad eccezione dei trasferimenti volontari o di controllo;

41) "trasferimento volontario": la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata volontariamente dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, ovvero da un suo rappresentante, oppure dal rappresentante di un'azienda o di una tonnara da cui ha origine l'operazione di trasferimento;

42) "fotocamera di controllo": fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;

43) **"fotocamera stereoscopica":
fotocamera con due o più obiettivi,
ciascuno dei quali è dotato di un sensore
di immagini o di un supporto di pellicola
separato, che consente la cattura di
immagini tridimensionali allo scopo di
misurare la lunghezza del pesce."**

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 7, paragrafo (...) sono inserite le seguenti lettere a) e b):

soppresso

"a) lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento compila e trasmette alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto entro il 25 maggio di ogni anno.

La dichiarazione comprende:

— **i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto,**

— **l'anno di cattura,**

— **il peso medio,**

— **la PCC di bandiera,**

— **i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate,**

— **il nome e il numero ICCAT dell'azienda di allevamento,**

— **il numero della gabbia, e**

— *le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;*

b) i quantitativi oggetto del riporto conformemente al paragrafo precedente sono messi in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda di allevamento e suddivise in base all'anno di cattura."

Or. en

Motivazione

Disposizioni già incluse nel regolamento (UE) XX/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 8

Testo in vigore

Emendamento

1 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Riporto dei contingenti non utilizzati

1. Qualsiasi parte inutilizzata di un contingente/limite di cattura annuale di uno Stato membro può essere aggiunta al rispettivo contingente/limite di cattura per l'anno successivo quando si trasmette il piano annuale di pesca.

2. Il quantitativo massimo sottoutilizzato di tonno rosso che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 14 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

1 ter) all'articolo 14 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

"Gli Stati membri con un contingente per il tonno rosso redigono un piano di monitoraggio, controllo e ispezione annuale al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette il rispettivo piano alla Commissione. Ciascuno Stato membro redige il proprio piano conformemente a:"

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 15 – paragrafi 6 e 7

Testo in vigore

Emendamento

1 quater) L'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal

segunte:

"6. Gli Stati membri comunicano i dati statistici sui quantitativi annuali di ingabbiamento (immissione di pescato selvatico), prelievo ed esportazione alla Commissione, che inoltra i dati al segretariato dell'ICCAT, fino a quando quest'ultimo non svilupperà una funzione di estrapolazione dei dati nel sistema eBCD e detta funzione non sarà disponibile."

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se del caso, gli Stati membri trasmettono i piani di gestione dell'allevamento aggiornati alla Commissione entro il 15 maggio di ciascun anno ai fini della successiva trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro il 1° giugno di ciascun anno."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

1 quinquies) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La pesca del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri

*nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio,
ad eccezione della zona delimitata ad
ovest dal meridiano 10° O e a nord dal
parallelo 42° N."*

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

*1 sexies) è inserito l'articolo
seguinte:*

"Articolo 21 bis

*Divieto di conservazione del tonno rosso a
bordo delle navi d'appoggio*

*Le navi d'appoggio non conservano a
bordo il tonno rosso."*

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 septies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 septies) L'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono vietate la commercializzazione e la vendita di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri registrano i dati di cattura compreso il peso di ciascun tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa e comunicano alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire, nella misura del possibile, il rilascio dei tonni rossi, in particolare del novellame, catturati vivi nell'ambito di attività di pesca ricreativa. Ogni tonno rosso sbarcato deve essere intero, eviscerato e senza branchie."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 octies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1 octies) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato XVI per i seguenti elenchi di navi:

a) tutte le navi da cattura dedite attivamente alla pesca del tonno rosso; nonché

b) tutte le altre navi impegnate in attività correlate alla pesca del tonno rosso, diverse dalle navi da cattura.

La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

1 nonies) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo."

Or. en

Motivazione

I riferimenti agli articoli sono stati aggiornati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 decies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 28

Testo in vigore

Emendamento

1 decies) L'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, nel quadro dei loro piani di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, comprese le informazioni di cui all'allegato XVII. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"5. Gli Stati membri notificano alla Commissione, dopo l'istituzione del registro ICCAT delle tonnare, qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica di detto registro ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione notifica senza indugio i cambiamenti al segretariato dell'ICCAT."

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 è stato aggiornato con l'espressione "per via elettronica" e con il riferimento all'allegato XVII (allegato 14 della raccomandazione 22-08). Il paragrafo 5 è ripreso da pag. 12 della raccomandazione 22-08.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 undecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 28 bis

Registro delle aziende

1. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, nel quadro dei loro piani di pesca, un elenco delle aziende autorizzate a svolgere operazioni per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, comprese le informazioni di cui all'allegato XVIII. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le aziende in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate a svolgere operazioni per la pesca del tonno rosso.

2. Le aziende di allevamento dei tonni non incluse nel registro ICCAT delle aziende non sono considerate autorizzate a svolgere operazioni per la pesca del tonno rosso.

3. Le attività di allevamento, compresi l'alimentazione ai fini di ingrasso o il prelievo di tonno rosso, non sono autorizzate al di fuori delle coordinate geografiche approvate per le attività di allevamento.

4. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell'elenco ICCAT delle aziende, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tonno rosso non sia immesso in un'azienda non elencata nel registro ICCAT delle aziende di allevamento e che le aziende non ricevano tonno rosso da pescherecci non inclusi nel registro ICCAT dei pescherecci. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a vietare qualsiasi operazione nelle aziende non iscritte nel registro ICCAT delle aziende di allevamento. "

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 duodecies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 duodecies) all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Il presente articolo non pregiudica l'entrata in porto di un peschereccio della PCC, ai sensi del diritto internazionale, per cause di forza maggiore o situazioni di pericolo."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22- 08, pagina 15

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

1 terdecies) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le informazioni seguenti:

- a) data e ora stimate di arrivo;**
- b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;**
- c) informazioni riguardanti la zona**

geografica in cui sono state effettuate le catture."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

1 quaterdecies) all'articolo 35, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di trasbordo compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmettono al loro Stato membro di bandiera entro cinque giorni dalla data del trasbordo in porto come stabilito dalla raccomandazione 21-15. I comandanti dei pescherecci che eseguono il trasbordo compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT nel formato di cui all'allegato X. La dichiarazione di trasbordo è collegata all'eBCD per facilitare il controllo incrociato dei dati ivi contenuti."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22- 08, pagina 16

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quindicesimo (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 36

Testo in vigore

Emendamento

1 quindicesimo) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Rapporti sui quantitativi

Gli Stati membri trasmettono le dichiarazioni di cattura alla Commissione ogni due settimane. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 31 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione ICCAT 22-08, pagina 16

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 sedicesimo (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 38

Testo in vigore

Emendamento

1 sedicesimo) L'articolo 38 è così modificato:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, per le

reimmersioni in acqua dei tonni delle aziende di allevamento, sui rimorchiatori sono presenti unicamente gli osservatori regionali di cui all'articolo 39 e non gli osservatori nazionali."

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori nazionali sono descritti nell'allegato VIII."

3) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

a) vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

b) i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;

c) gli osservatori siano adeguatamente addestrati e abilitati prima di prendere servizio;

d) gli osservatori ricevano, prima di prendere servizio, un elenco dei contatti presso l'autorità competente dello Stato membro a cui riferire le osservazioni;

e) si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione;

f) il comandante del peschereccio o l'operatore della tonnara consenta all'osservatore di accedere agli strumenti elettronici di comunicazione a bordo del peschereccio o sulla tonnara."

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 septdecies (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 39

Testo in vigore

Emendamento

1 septdecies) L'articolo 39 è così modificato:

1) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) durante tutti i trasferimenti da una gabbia dell'azienda alle gabbie da trasporto, successivamente rimorchiate in un'altra azienda di allevamento."

2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché un osservatore regionale dell'ICCAT sia assegnato a ciascuna azienda per l'intero periodo delle operazioni di ingabbiamento e raccolta. In caso di eventi di forza maggiore e successivamente alla conferma da parte dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento delle circostanze che costituiscono un evento di forza maggiore o qualora aziende vicine, controllate e autorizzate dallo stesso Stato membro, operino congiuntamente quale unità singola, un osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato a più di un'azienda per garantire la continuità delle operazioni di allevamento, purché si garantisca che i compiti dell'osservatore siano debitamente svolti e previa conferma da parte dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento."

3) è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. In deroga al paragrafo 4, in caso di trasferimento tra due diverse aziende di allevamento che rientrano nella competenza dello stesso Stato membro, è possibile assegnare un unico osservatore regionale per coprire l'intero processo, compreso il trasferimento del pescato in una gabbia da trasporto a rimorchio, il traino dei pesci dall'azienda cedente all'azienda ricevente e l'ingabbiamento nell'azienda ricevente. In questo caso, l'osservatore regionale deve essere inviato dall'azienda cedente e il costo deve essere ripartito tra l'azienda cedente e quella ricevente, se non diversamente concordato dalle aziende."

4) è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. In deroga al paragrafo 5, la raccolta dalle aziende di allevamento fino a 1000 kg al giorno e fino a un massimo di 50 tonnellate all'anno per l'approvvigionamento dei mercati di tonno rosso fresco può essere autorizzata dalla PCC pertinente, a condizione che un ispettore autorizzato della PCC di allevamento sia presente a tutte le attività di raccolta e controlli l'intera operazione. L'ispettore autorizzato convalida altresì i quantitativi prelevati nel sistema eBCD. In questo caso, la firma dell'osservatore regionale non è richiesta nella sezione dedicata alla raccolta del sistema eBCD. Tale deroga è riesaminata, se del caso, dal gruppo di lavoro permanente, possibilmente tramite il gruppo di lavoro sulle misure di controllo integrate (IMM)."

5) È inserito il paragrafo seguente:

"7. Gli osservatori regionali dell'ICCAT rispettano gli obblighi, le responsabilità e i compiti di cui all'allegato VIII."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 40

Testo in vigore

Emendamento

1 octodecies) L'articolo 40 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima dell'avvio di un'operazione di trasferimento, compresi i trasferimenti volontari, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, ovvero i suoi rappresentanti, oppure l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmettono allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:

a) il numero e il peso stimato degli esemplari di tonno rosso da trasferire;

b) il nome della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara, con il rispettivo numero di registrazione ICCAT;

c) la data e la localizzazione della cattura;

d) la data e l'ora stimata del trasferimento;

e) la posizione stimata (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri della gabbia cedente e ricevente;

- f) l'azienda di allevamento di destinazione;*
- g) il nome e il numero ICCAT dell'azienda cedente, nel caso di trasferimento dalla gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;*
- h) i numeri delle due gabbie dell'azienda e delle eventuali gabbie da trasporto utilizzate, nel caso di trasferimenti interni all'azienda.";*
- 2) il paragrafo 2 è soppresso;*
- 3) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*
- "3. Tutte le gabbie utilizzate per le operazioni di trasferimento e il relativo trasporto di esemplari vivi di tonno rosso sono numerate secondo il sistema di numerazione unico di cui all'articolo XX.";*
- 4) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*
- "5. Gli Stati membri impegnati in operazioni di trasferimento di cui al paragrafo 1 autorizzano o negano l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non inizia in assenza del numero di autorizzazione preventiva positiva.";*
- 5) sono inseriti i paragrafi seguenti:*
- "5 bis. Prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso, gli Stati membri assegnano un numero unico e identificabile a ciascuna gabbia associata alle aziende che rientrano nella loro giurisdizione, comprese le gabbie usate per il trasporto del pescato all'azienda.";*
- 5 ter. I numeri unici delle gabbie sono stampigliati o dipinti sui due lati opposti dell'anello della gabbia e sopra al livello dell'acqua, con un colore che risalta sullo sfondo, e devono essere visibili e leggibili in qualunque momento a fini di controllo.*

I caratteri alfanumerici hanno un'altezza di almeno 20 centimetri e linee di almeno 4 centimetri di spessore. Sono ammessi metodi alternativi di marcatura del numero unico delle gabbie, a condizione che offrano le stesse garanzie di visibilità, leggibilità e inviolabilità.";

6) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. I trasferimenti volontari e di controllo non sono soggetti a una nuova autorizzazione di trasferimento."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 41

Testo in vigore

Emendamento

1 novodecies) L'articolo 41 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e conseguente ordine di rilascio del tonno rosso";

2) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) il quantitativo pescato e il peso non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;

c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del

tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 26; oppure"

3) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"e) l'azienda di destinazione non sia registrata come attiva nel registro ICCAT delle aziende di allevamento."

4) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"In caso di guasto tecnico del sistema di controllo dei pescherecci (SCP) durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro con un sistema di controllo perfettamente funzionante ovvero è installato o utilizzato un nuovo sistema di controllo operativo quanto prima e comunque entro 72 ore dal verificarsi del guasto tecnico. In casi eccezionali il periodo di 72 ore può essere prorogato per cause di forza maggiore o per difficoltà operative legittime. Il guasto tecnico è segnalato immediatamente alla Commissione che a sua volta informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento del rilevamento del guasto tecnico fino alla sua risoluzione, i comandanti o i loro rappresentanti comunicano ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera mediante mezzi di telecomunicazione appropriati."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 vicies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 vicies) L'articolo 42 è così modificato:

a) l'articolo 42 diventa articolo 43;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Una volta ultimata l'operazione di trasferimento, i comandanti delle navi da cattura o dei rimorchiatori o i loro rappresentanti ovvero l'operatore dell'azienda di allevamento o della tonnara compilano e trasmettono la dichiarazione di trasferimento ICCAT, secondo il formato figurante nell'allegato VI, all'autorità responsabile dello Stato membro, all'osservatore regionale dell'ICCAT qualora la sua presenza sia obbligatoria e, se del caso, al comandante del rimorchiatore o all'azienda di destinazione del pescato.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce fino all'azienda di destinazione dove sarà ingabbiato:

a) al primo trasferimento, l'originale della dichiarazione di trasferimento è duplicata dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dai suoi rappresentanti, o dal rappresentante di un'azienda di allevamento o di una tonnara da cui ha origine l'operazione di trasferimento se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto;

b) in caso di successivo trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna la dichiarazione di trasferimento compilando la parte 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette la dichiarazione

di trasferimento aggiornata al rimorchiatore ricevente."

Una copia della dichiarazione di trasferimento è conservata a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedente o dalla tonnara o azienda cedenti ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo per l'intera durata della campagna di pesca.";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le informazioni riguardanti gli esemplari rinvenuti morti durante un'operazione di trasferimento o durante il trasferimento del pescato all'azienda di destinazione sono registrate conformemente alla procedura di cui all'allegato XIII."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 unvicies (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 43

Testo in vigore

Emendamento

1 unvicies) L'articolo 43 è così modificato:

a) l'articolo 43 diventa articolo 42;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento provvede affinché il trasferimento sia monitorato da una

videocamera posta in acqua al fine di verificare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, fatti salvi i trasferimenti di gabbie tra due rimorchiatori che non comportano la movimentazione di esemplari di tonno rosso vivi tra dette gabbie. I requisiti minimi e le procedure per la videoregistrazione sono conformi all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro di ciascun operatore cedente adotta le misure necessarie atte a garantire che copie identiche delle pertinenti videoregistrazioni siano fornite senza indugio dall'operatore cedente:

a) per la prima operazione di trasferimento e l'eventuale trasferimento volontario, all'osservatore regionale dell'ICCAT e al rimorchiatore ricevente nonché, alla fine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente;

b) per i successivi trasferimenti, all'osservatore nazionale a bordo del rimorchiatore cedente, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del rimorchiatore cedente;

c) per i trasferimenti tra due diverse aziende, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al rimorchiatore ricevente e all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda cedente; e

d) se un'autorità di ispezione nazionale o dell'ICCAT è presente durante l'operazione di trasferimento, l'ispettore riceve a sua volta una copia della videoregistrazione pertinente.";

c) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Le immagini video in questione accompagnano il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia è conservata a bordo della nave cedente, dalla tonnara o dall'azienda ed è accessibile a fini di controllo in qualunque momento durante

la campagna di pesca."

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o il suo rappresentante, ovvero il rappresentante di un'azienda o di una tonnara da cui ha origine un'operazione di trasferimento e le autorità competenti dello Stato membro conservano le immagini video relative ai trasferimenti per almeno tre anni e per il tempo necessario a fini di controllo e dell'applicazione."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 43 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 duovicies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 43 bis

Trasferimenti volontari e di controllo

1. Se le immagini video di cui all'articolo 42 non soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato X, e se in particolare la loro qualità e chiarezza non sono sufficienti per determinare il numero di esemplari trasferiti, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o il suo rappresentante, ovvero il rappresentante di un'azienda o di una tonnara, da cui ha origine l'operazione di trasferimento, può eseguire trasferimenti volontari.

2. Nel caso in cui non siano stati effettuati trasferimenti volontari o se il trasferimento volontario non consente ancora di determinare il numero di esemplari trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro della nave, della tonnara o dell'azienda da cui ha origine un'operazione di trasferimento richiede un trasferimento di controllo, che deve essere ripetuto fino a quando la qualità della videoregistrazione consente di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

3. I trasferimenti volontari e/o di controllo sono effettuati in un'altra gabbia che deve essere vuota. Il numero di esemplari stabilito mediante il trasferimento volontario o di controllo valido è utilizzato per compilare il giornale di bordo, la dichiarazione di trasferimento dell'ICCAT (DTI) e le pertinenti sezioni dell'eBCD.

4. La separazione della gabbia da trasporto da una rete a circuizione, una tonnara o una gabbia dell'azienda non avviene prima che l'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo del peschereccio con reti a circuizione o presente nell'azienda o nella tonnara abbia svolto i propri compiti.

5. Qualora la qualità del video del trasferimento volontario non consenta ancora di determinare il numero di esemplari trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro del comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o del suo rappresentante, ovvero del rappresentante dell'azienda o della tonnara, può consentire la separazione della nave con reti a circuizione, della tonnara o dell'azienda dalla gabbia o dalle gabbie da trasporto. In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro del comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o del suo rappresentante, ovvero del rappresentante dell'azienda o della tonnara, ordina di

sigillare la porta o le porte della gabbia o delle gabbie da trasporto in questione, secondo la procedura di cui all'allegato XIX, e richiede che venga effettuato un trasferimento di controllo a un'ora e in un luogo determinati, alla presenza dell'autorità competente di bandiera, della tonnara o dell'azienda.

6. *Laddove le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda non possano essere presenti al trasferimento di controllo, quest'ultimo viene effettuato alla presenza dell'osservatore regionale dell'ICCAT. In tal caso, la responsabilità per l'invio dell'osservatore regionale è dell'operatore dell'azienda proprietaria del tonno rosso trasportato, che garantisce l'invio dell'osservatore regionale per verificare il trasferimento di controllo."*

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 44

Testo in vigore

Emendamento

1 tervicies) L'articolo 44 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Indagini dell'autorità competente dello Stato membro."*
- b) il paragrafo 1 è soppresso;*
- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Lo Stato membro responsabile svolge indagini nei casi in cui:

a) vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari indicato nella dichiarazione di trasferimento ICCAT dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda e il numero di esemplari stimato dall'osservatore regionale dell'ICCAT, o dall'osservatore nazionale della PCC, a seconda dei casi;

b) l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato la dichiarazione di trasferimento.

Il margine di errore del 10 % di cui alla lettera a) è espresso come percentuale dei dati indicati dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda.

All'avvio delle indagini, l'autorità competente dello Stato membro informa l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della PCC del rimorchiatore interessato in merito a dette indagini e provvede affinché non siano autorizzati trasferimenti da o nella gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione delle stesse.

Se del caso, le indagini includono l'esame di tutte le pertinenti immagini video.

L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.";

d) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

e) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Per tutte le operazioni di trasferimento in cui è richiesta una videoregistrazione, una differenza

superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso dichiarato dal comandante del peschereccio o dal suo rappresentante o dal rappresentante dell'azienda o della tonnara nel DTI e il numero determinato dall'autorità competente della PCC del comandante del peschereccio o del suo rappresentante o del rappresentante dell'azienda o della tonnara a seguito di un'indagine, costituisce una possibile inadempienza del peschereccio, della tonnara o dell'azienda in questione."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quaterVICES (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 45 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 quaterVICES) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 45 bis

Modifiche delle dichiarazioni di trasferimento ICCAT e degli eBCD a seguito delle ispezioni in mare o delle indagini

Se, a seguito di un'ispezione in mare o di un'indagine, il numero di esemplari rilevato presenta una differenza superiore al 10 % rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di trasferimento e nell'eBCD, l'eBCD è modificato dall'autorità competente della PCC dell'operatore cedente in modo da rispecchiare il numero rilevato durante

l'indagine."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quinovies) (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 45 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 quinovies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 45 ter

Disposizioni generali

1. Ciascuno Stato membro in cui è situata l'azienda nomina un'unica autorità competente responsabile del coordinamento della raccolta e della verifica delle informazioni sulle attività di ingabbiamento degli Stati membri, del controllo delle attività di allevamento condotte sotto la sua giurisdizione e della comunicazione e cooperazione con gli Stati membri e le autorità competenti della PCC le cui navi di bandiera o tonnare hanno catturato il tonno ingabbiato.

2. Tutte le attività di pesca e allevamento del tonno rosso sono soggette al controllo descritto nel piano di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 15.

3. Gli Stati membri impegnati in attività relative all'ingabbiamento si scambiano informazioni e cooperano al fine di garantire che il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso destinati

all'ingabbiamento siano precisi, coerenti con le catture dichiarate dalla nave con reti a circuizione o dalla tonnara e dichiarate nelle pertinenti sezioni dell'eBCD.

4. Gli Stati membri in cui è situata l'azienda di allevamento mantengono sempre un piano schematico accurato delle proprie aziende di allevamento, in cui indicano il numero unico di tutte le gabbie e la loro posizione specifica nell'azienda. Il piano aggiornato è messo a disposizione in qualunque momento dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda a fini di controllo e dell'osservatore regionale dell'ICCAT inviato nell'azienda. Ogni modifica del piano è soggetta a notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda. Il piano schematico delle aziende di allevamento è modificato ogniqualvolta il numero e/o la distribuzione delle gabbie dell'azienda subisce un cambiamento.

5. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento e l'operatore dell'azienda conservano tutte le informazioni, la documentazione e il materiale relativo alle attività di ingabbiamento condotte nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conservano le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 sexvicies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 sexvicies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 45 ter

Numerazione di identificazione unico

1. Prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso, l'autorità competente della PCC in cui è situata l'azienda di allevamento assegna un numero unico e identificabile a ciascuna gabbia associata alle aziende che rientrano nella sua giurisdizione, comprese le gabbie usate per il trasporto del pescato all'azienda.

2. Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.

3. I numeri unici delle gabbie sono stampigliati o dipinti sui due lati opposti dell'anello della gabbia e sopra al livello dell'acqua, con un colore che risalta sullo sfondo, e devono essere visibili e leggibili in qualunque momento a fini di controllo. I caratteri alfanumerici hanno un'altezza di almeno 20 centimetri e linee di almeno 4 centimetri di spessore.

4. Sono ammessi metodi alternativi di marcatura del numero unico delle gabbie, a condizione che offrano le stesse garanzie di visibilità, leggibilità e inviolabilità."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 septvicies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 45 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 septvicies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 45 quinquies

Autorizzazione di ingabbiamento

1. Ciascuna operazione di ingabbiamento è soggetta alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. L'operatore delle aziende di allevamento richiede l'autorizzazione di ingabbiamento rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda e che comprende le seguenti informazioni:

a) il numero e il peso degli esemplari da ingabbiare indicato nella dichiarazione di trasferimento;

b) le pertinenti dichiarazioni di trasferimento (TDI);

c) i riferimenti agli eBCD in questione, confermati e convalidati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC;

d) tutti i rapporti sugli esemplari morti durante il trasporto, debitamente registrati ai sensi dell'allegato XIII.

3. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla pertinente autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC e chiede conferma dell'autorizzazione dell'operazione di

ingabbiamento.

4. Entro tre giorni lavorativi, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC notifica all'autorità competente dello Stato membro o della PCC in cui è situata l'azienda di allevamento se l'operazione di ingabbiamento in questione può essere autorizzata o deve essere negata. In caso di diniego, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara ne specifica le ragioni e il diniego include il conseguente ordine di rilascio.

5. Lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento rilascia l'autorizzazione di ingabbiamento non appena ricevuta la conferma dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento non autorizza l'operazione di ingabbiamento in assenza di detta conferma.

6. L'ingabbiamento non è autorizzato se l'insieme completo dei documenti richiesti a norma del paragrafo 2 del presente articolo non accompagna il pescato oggetto dell'autorizzazione di ingabbiamento.

7. In attesa dei risultati delle indagini di cui all'articolo 43 condotte dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC, l'operazione di ingabbiamento non è autorizzata e le pertinenti sezioni dell'eBCD riguardanti la cattura e il commercio di animali vivi non sono convalidate.

8. Se l'autorizzazione di ingabbiamento non è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda o della PCC entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte dell'operatore dell'azienda, l'autorità competente dello

Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento impartisce ed esegue un ordine di rilascio di tutto il pescato contenuto nella gabbia da trasporto in questione, ai sensi dell'allegato XII. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede inoltre a informare senza indugio l'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara o la PCC in questione e il segretariato dell'ICCAT del rilascio."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 46

Testo della Commissione

Emendamento

2) all'articolo 46, paragrafo (...), sono inserite le seguenti lettere a) e b):

soppresso

"a) gli Stati membri non immettono tonno rosso in un allevamento non autorizzato dallo Stato membro o dalla PCC o non iscritto nel registro ICCAT degli impianti di allevamento.

b) Lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede affinché le catture di tonno rosso siano messe in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base allo Stato membro o alla PCC di origine. In deroga a quanto precede se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta tra diversi Stati membri, lo Stato membro in cui è situata l'azienda di

allevamento provvede affinché il tonno rosso sia messo in gabbie o serie di gabbie separate e suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunte."

Or. en

Motivazione

Disposizione già inclusa nel regolamento (UE)XX/2022

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 46

Testo in vigore

Emendamento

2 bis) *l'articolo 46 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 46

Diniego di un'autorizzazione

L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:

a) la nave da cattura o la tonnara che ha effettuato la cattura non disponesse di un contingente sufficiente di tonno rosso destinato all'ingabbiamento;

b) il quantitativo pescato destinato all'ingabbiamento non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o

c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 26.

Qualora rifiuti di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della

tonnara:

- a) informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e**
- b) chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.**

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) XX/2023
Articolo 46 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 46 ter

Operazioni di ingabbiamento

1. All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda di allevamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda provvede affinché il rimorchiatore in questione sia mantenuto a una distanza minima di un miglio nautico da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda non sia fisicamente presente; la posizione e l'attività dei pertinenti rimorchiatori sono costantemente monitorate.

2. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano l'avvio dell'operazione di ingabbiamento senza la presenza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di

allevamento e dell'osservatore regionale dell'ICCAT e prima che le sezioni dell'eBCD dedicate alla cattura e al commercio di animali vivi siano state compilate e convalidate dall'autorità competente degli Stati membri di bandiera di cattura o della tonnara o della PCC.

3. È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto come gabbie dell'azienda di allevamento, senza movimentazione del pescato per consentire la registrazione con telecamera stereoscopica.

4. Una volta trasferito il tonno rosso dalla gabbia rimorchiata alla gabbia dell'azienda, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è situata l'azienda provvede affinché le gabbie dell'azienda di allevamento contenenti il tonno rosso siano sempre sigillate. L'apertura può avvenire unicamente in presenza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento e successivamente al rilascio dell'autorizzazione. L'autorità di controllo dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento stabilisce i protocolli per la sigillatura delle gabbie dell'azienda, garantendo l'uso di sigilli ufficiali e che tali sigilli siano affissi in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza la rottura degli stessi.

5. Lo Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede affinché le catture di tonno rosso siano messe in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine e all'anno di cattura. In deroga a quanto precede, se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta, le catture in questione sono messe in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base alle operazioni di pesca congiunte e all'anno di cattura.

6. L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato

membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento. Le scadenze di cui sopra non si applicano in caso di trasferimenti tra aziende."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 47

Testo in vigore

Emendamento

2 quater) all'articolo 47, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 quinquies (nuovo) Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 48

Testo in vigore

Emendamento

2 quinquies) l'articolo 48 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 49

Testo in vigore

Emendamento

2 sexies) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Registrazione dell'operazione di ingabbiamento mediante fotocamere di controllo e dichiarazione di ingabbiamento

1. Gli Stati membri responsabili delle aziende di allevamento provvedono affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle rispettive autorità di controllo utilizzando fotocamere convenzionali e stereoscopiche. Per ogni operazione di ingabbiamento sono realizzate videoregistrazioni conformemente alle procedure di cui all'allegato X.

2. Qualora la qualità delle immagini della fotocamera di controllo utilizzata per determinare il numero e/o il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati non soddisfi i requisiti minimi di cui all'allegato X, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda impartisce un ordine di ingabbiamento di

controllo fino a quando non sarà possibile determinare il numero e/o il peso. La ripetizione dell'operazione di ingabbiamento non è soggetta a una nuova autorizzazione di ingabbiamento.

3. In caso di ingabbiamento di controllo, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda provvede affinché la gabbia dell'azienda cedente sia sigillata e che la gabbia non possa essere manomessa prima della nuova operazione di ingabbiamento. Le gabbie dell'azienda ricevente utilizzate per l'ingabbiamento di controllo devono essere vuote.

4. Una volta completata l'operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda provvede affinché l'osservatore regionale dell'ICCAT abbia accesso immediato a tutte le immagini delle fotocamere stereoscopiche e convenzionali e possa farne una copia qualora intenda concludere il proprio compito di esame delle immagini in un altro momento o in un altro luogo.

5. Gli Stati membri responsabili delle aziende di allevamento provvedono affinché, per ogni operazione di ingabbiamento, l'operatore dell'azienda presenti una dichiarazione di ingabbiamento entro una settimana dall'effettivo ingabbiamento, utilizzando il modulo di cui all'allegato XIV."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 septies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 septies) *l'articolo 50 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 50

Avvio e svolgimento di indagini

1. Se, per una singola operazione di cattura, il numero di esemplari di tonno rosso da ingabbiare comunicato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, differisce di oltre il 10 % da quello indicato nella dichiarazione di trasferimento ICCAT o nell'eBCD come numero di esemplari catturati e/o trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara avvia un'indagine per determinare il peso esatto delle catture che deve essere detratto dal contingente nazionale di tonno rosso. A sostegno di tale indagine, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara richiede tutte le informazioni complementari e i risultati delle analisi dei filmati pertinenti condotte dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera e dell'azienda di allevamento che è stata coinvolta nel trasporto e nell'operazione di ingabbiamento in questione. Tutte le autorità competenti, comprese quelle le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara conclude le indagini entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell'ingabbiamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento.[paragrafo 177] Una

differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati riferito dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero determinato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito dell'indagine costituisce una possibile inadempienza del peschereccio o della tonnara in questione.

2. Il margine di errore del 10 % di cui al paragrafo è espresso come percentuale dei dati comunicati dal comandante del peschereccio o dal rappresentante della tonnara ed è applicabile a livello di singola operazione di ingabbiamento.

3. Lo Stato membro di bandiera di cattura o della tonnara determina il peso dei tonni rossi da detrarre dal proprio contingente nazionale tenendo conto dei quantitativi ingabbiati, calcolati ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XI, che garantisce che il peso al momento dell'ingabbiamento sia calcolato sulla base del rapporto lunghezza/peso per il pesce selvatico, e dei casi di mortalità comunicati, ai sensi dell'allegato XIII.

4. Tuttavia, nei casi in cui l'indagine di cui al paragrafo 1 concluda che mancano esemplari di tonno rosso ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato XIII, il peso degli esemplari mancanti è detratto dal contingente nazionale in conformità dell'allegato XIII, applicando il peso individuale medio all'ingabbiamento comunicato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento al numero di esemplari di tonno rosso presenti alla cattura, come determinato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara in base all'analisi delle riprese video del primo trasferimento nel contesto dell'indagine.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, dopo la consultazione dello Stato membro coinvolto nel trasporto del pescato fino

all'azienda di destinazione, lo Stato membro di bandiera o della tonnara può decidere di non detrarre dal contingente nazionale gli esemplari di cui è stata accertata la perdita nel corso dell'indagine, se le perdite sono state debitamente documentate come "forza maggiore" dall'operatore (ad esempio, immagini della gabbia danneggiata, rapporti meteorologici), se le informazioni pertinenti sono state comunicate all'autorità competente del proprio Stato membro immediatamente dopo l'evento e se le perdite non hanno provocato decessi noti."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 51

Testo in vigore

Emendamento

2 octies) L'articolo 51 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento determina il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso da

ingabbiare, analizzando le immagini video di ciascuna operazione di ingabbiamento fornite dall'operatore dell'azienda di allevamento. Per effettuare tale analisi, le autorità seguono le procedure di cui all'allegato XIV. Laddove si riscontri una differenza superiore al 10 % tra il numero e/o il peso determinato dall'autorità competente della PCC in cui è situata l'azienda e i dati corrispondenti riportati nella dichiarazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda avvia un'indagine per individuare le ragioni della discrepanza e apporta l'eventuale correzione al numero e/o al peso del pescato ingabbiato. Il margine di errore del 10 % di cui sopra è espresso come percentuale dei dati dell'operatore dell'azienda. Una volta completata un'operazione di ingabbiamento o, nel caso di un'operazione di pesca congiunta o di tonnare di uno stesso Stato membro dell'UE, l'ultima operazione di ingabbiamento associata a tale operazione di pesca congiunta o a tali tonnare, gli Stati membri responsabili per l'azienda di allevamento comunicano i risultati di tale programma allo Stato membro o alla PCC responsabile per le navi da cattura o della tonnara, conformemente al punto 2, lettere a) e b), dell'allegato XI.";

c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"3 bis. Ciascuno Stato membro responsabile per le aziende di allevamento presenta le procedure e i risultati relativi al programma di fotocamere stereoscopiche (o a metodi alternativi) alla Commissione entro il 30 settembre, che li dovrà trasmettere all'SCRS entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3 ter. Tutti gli esemplari di tonno rosso morti durante un'operazione di ingabbiamento sono comunicati dall'operatore dell'azienda, secondo le procedure di cui all'allegato XIII."

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 71**Proposta di regolamento****Articolo 2 – punto 2 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 52

*Testo in vigore**Emendamento*

*2 nonies) **l'articolo 52 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 52

Rilasci associati alle operazioni di ingabbiamento

La determinazione del pesce da rilasciare avviene in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI, paragrafo 4. Se il peso del tonno rosso ingabbiato è superiore a quello dichiarato come catturato e/o trasferito, l'autorità competente della PCC di cattura o della tonnara impartisce un ordine di rilascio e lo comunica senza indugio all'autorità competente della PCC in cui è situata l'azienda in questione.

L'ordine di rilascio è conforme alle disposizioni di cui all'allegato IX, paragrafo 4, e tiene conto della possibile compensazione a livello di operazione di pesca congiunta o di tonnara, ai sensi dell'allegato IX, paragrafo 5.

L'operazione di rilascio è condotta conformemente alle procedure di cui all'allegato XII."

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un

piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 decies (nuovo)Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 53

Testo in vigore

Emendamento

2 decies) l'articolo 53 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 undecies (nuovo)Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 54

Testo in vigore

Emendamento

2 undecies) l'articolo 54 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 duodecies (nuovo)Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 55

Testo in vigore

Emendamento

2 duodecies) l'articolo 55 è soppresso.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Sezione 7 bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

2 terdecies) è aggiunta la sezione seguente:

"SEZIONE 7 bis

RACCOLTA

Articolo 56 bis

Operazioni di raccolta

1. Le navi officina che intendono operare nelle aziende di allevamento o tonnare trasmettono una notifica preventiva allo Stato membro in cui è situata l'azienda o la tonnara almeno 48 ore prima dell'arrivo della nave nella zona dell'azienda/della tonnara. La notifica preventiva include come minimo la data e l'ora prevista di arrivo e informazioni in merito all'eventuale presenza di altri esemplari di tonno rosso a bordo e, in caso affermativo, fornisce dettagli sul carico, compresi i quantitativi di peso trasformato e peso vivo, e sull'origine del tonno rosso a bordo (azienda/tonnara e PCC).

2. Qualunque operazione di raccolta in aziende di allevamento o tonnare è

soggetta all'autorizzazione dello Stato membro in cui è situata l'azienda o la tonnara. A tal fine, l'operatore dell'azienda o della tonnara che intende raccogliere il tonno rosso trasmette al proprio Stato membro una richiesta contenente almeno le seguenti informazioni: - data o periodo di raccolta; - quantitativi di raccolta stimati in numero di esemplari e kg; - numero eBCD associato al tonno rosso da raccogliere; - dettagli sulle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione; - destinazione del tonno prelevato (nave officina, esportazione, mercato locale, ecc.).

3. Fatti salvi gli esemplari di tonno rosso morenti, non è autorizzata alcuna operazione di raccolta prima che siano determinati i risultati relativi all'utilizzazione del contingente ai sensi dell'articolo 51 e che siano stati effettuati i rilasci associati.

4. Le operazioni di raccolta non sono condotte senza la presenza di un osservatore della PCC nel caso delle tonnare o di un osservatore regionale dell'ICCAT nel caso di raccolta nelle aziende di allevamento. In caso di pescato trasferito su una nave officina, l'osservatore della PCC o l'osservatore regionale dell'ICCAT può svolgere i propri compiti dalla nave officina stessa.

5. Gli Stati membri in cui è situata l'azienda di allevamento o la tonnara verificano ed eseguono un controllo incrociato dei risultati di tutte le operazioni di raccolta condotte nelle aziende e nelle tonnare sotto la loro giurisdizione, utilizzando tutte le informazioni in loro possesso. Gli Stati membri in cui è situata l'azienda di allevamento o la tonnara controllano tutte le operazioni di raccolta di tonno rosso destinato alle navi officina e una percentuale delle restanti operazioni di raccolta sulla base di un'analisi dei rischi.

6. Se la destinazione del tonno rosso

è una nave officina, il comandante o il rappresentante di quest'ultima compila una dichiarazione di trasformazione. Se il tonno rosso prelevato deve essere sbarcato direttamente in porto, l'operatore dell'azienda di allevamento o della tonnara compila una dichiarazione di raccolta. Le dichiarazioni di trasformazione e raccolta sono convalidate dall'osservatore della PCC o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di raccolta.

7. Se la destinazione del tonno rosso è una nave officina, il comandante o il rappresentante di quest'ultima compila una dichiarazione di trasformazione. Se il tonno rosso raccolto deve essere sbarcato direttamente in porto, l'operatore dell'azienda di allevamento o della tonnara compila una dichiarazione di raccolta.

8. Le dichiarazioni di trasformazione e raccolta sono convalidate dall'osservatore della PCC o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di raccolta. Le dichiarazioni di trasformazione e di raccolta sono trasmesse per posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento entro 48 ore dall'operazione di raccolta utilizzando il modello di cui all'allegato XV ter."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 quaterdecies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

*2 quaterdecies) è aggiunta la
sezione seguente:*

"SEZIONE 7 ter

***ATTIVITÀ DI CONTROLLO NELLE
AZIENDE DI ALLEVAMENTO DOPO
L'INGABBIAMENTO***

Articolo 56 ter

Trasferimenti interni all'azienda

1. I trasferimenti interni all'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione e la presenza dell'autorità competente della PCC in cui è situata l'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. Le riprese video soddisfano i requisiti minimi di cui all'allegato X. L'autorità competente della PCC in cui è situata l'azienda monitora e controlla detti trasferimenti, anche garantendo che ciascun trasferimento interno all'azienda sia registrato nel sistema eBCD.

2. Fatta salva la definizione di ingabbiamento di cui all'articolo 5, punto 31), il trasferimento del tonno rosso tra due luoghi diversi della stessa azienda (trasferimento interno all'azienda) per mezzo di una gabbia da trasporto non è considerato ingabbiamento ai fini dei requisiti di cui alla sezione 7.

3. Durante i trasferimenti interni all'azienda, il raggruppamento del pescato della stessa bandiera di origine e della stessa operazione di pesca congiunta può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento, a condizione che siano mantenute la tracciabilità e l'applicabilità dei tassi di

crescita dell'SCRS.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento e l'operatore dell'azienda conservano tutte le riprese video relative ai trasferimenti interni effettuati nelle aziende sotto la loro giurisdizione per almeno tre anni e conservano le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.

Articolo 56 quater

Riporto

1. Prima dell'inizio della successiva campagna di pesca con reti a circuizione e tonnare, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento valuta accuratamente gli esemplari di tonno rosso vivi oggetto di riporto nelle aziende sotto la sua giurisdizione. A tal fine, il tonno rosso vivo in questione è trasferito in una gabbia vuota e monitorato mediante fotocamere di controllo, al fine di determinare il numero e il peso degli esemplari trasferiti.

2. In deroga a quanto precede, il riporto di tonno rosso da anni e gabbie in cui non si è verificata alcuna raccolta è controllato annualmente applicando la procedura di controllo casuale di cui all'articolo 56 sexies.

3. Gli esemplari di tonno rosso vivi oggetto di riporto sono introdotti in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda, sulla base dell'anno di cattura e dell'operazione di pesca congiunta o della stessa tonnara di origine.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento provvede affinché le riprese video della fotocamera di controllo dei trasferimenti per la valutazione del riporto siano conformi ai requisiti pertinenti dell'allegato X e che la determinazione del numero e del peso degli esemplari oggetto di riporto sia conforme all'allegato XI,

punto 1, del presente regolamento.

5. Fino a quando l'SCRS non elaborerà un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato e/o allevato, la determinazione del peso degli esemplari oggetto di riporto è stimata utilizzando le tabelle dei tassi di crescita più aggiornate fornite dall'SCRS.

6. Una differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero previsto dopo la raccolta deve essere debitamente esaminata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda e registrata nel sistema eBCD. In caso di numero in eccesso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda ordina il rilascio del numero corrispondente di esemplari. L'operazione di rilascio è condotta conformemente alle procedure di cui all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari risultante dalla valutazione del riporto e il numero previsto nella gabbia.

7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento conserva le riprese video e tutta la documentazione relativa alle valutazioni dei riporti condotte nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.

Articolo 56 quater

Dichiarazione dei riporti

1. Gli Stati membri in cui sono situate le aziende di allevamento compilano e allegano al piano di gestione dell'allevamento riveduto una dichiarazione annuale di riporto da trasmettere alla Commissione entro 10

giorni dalla fine dell'operazione di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato XXI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dalla data di completamento dell'operazione di valutazione.

2. Se del caso, la relazione della fotocamera stereoscopica è allegata alla dichiarazione di riporto.

Articolo 56 sexies

Controlli casuali

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento effettua controlli casuali nelle aziende sotto alla propria giurisdizione. I controlli casuali minimi di cui al paragrafo 2 hanno luogo nelle aziende di allevamento nel periodo che intercorre tra il completamento delle operazioni di ingabbiamento e il primo ingabbiamento dell'anno successivo. Tali controlli comprendono i trasferimenti obbligatori di tutto il pescato da una gabbia dell'azienda a un'altra in modo da consentire il conteggio degli esemplari di tonno rosso mediante videoregistrazioni di controllo.

2. Ciascuno Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento stabilisce un numero minimo di controlli casuali da eseguire in ogni azienda soggetta alla sua sovranità. Il numero di controlli casuali copre almeno il 10 % del numero di gabbie in ciascuna azienda dopo il completamento delle operazioni di ingabbiamento e prevede sempre almeno un controllo per azienda e l'arrotondamento per eccesso ove necessario. La selezione delle gabbie da controllare si basa sull'analisi dei rischi. La pianificazione dei controlli casuali da effettuare si riflette nel piano di controllo dello Stato membro di cui all'articolo 10.

3. Sebbene non sia obbligatorio, l'autorità competente dello Stato membro

in cui è situata l'azienda di allevamento può informare l'azienda in questione dell'esecuzione di controlli casuali, con un preavviso massimo di due giorni. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento comunica all'operatore dell'azienda le gabbie selezionate soltanto all'arrivo nell'azienda in questione.

4. In caso di preavviso, gli operatori dell'azienda provvedono affinché siano predisposti tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei controlli casuali da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda in qualunque momento e su qualsiasi gabbia dell'azienda. In assenza di preavviso, gli operatori dell'azienda devono comunque intraprendere tutte le azioni necessarie per agevolare le operazioni di controllo casuale.

5. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda si adopera per ridurre l'intervallo di tempo tra la richiesta dei controlli casuali e l'esecuzione delle operazioni di controllo. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie a garantire che l'operatore non abbia la possibilità di manomettere le gabbie in questione fino al termine del controllo casuale.

6. Al termine del controllo casuale, l'eventuale differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso determinato durante le operazioni di controllo e il numero previsto nella gabbia deve essere debitamente esaminata e registrata nel sistema eBCD. In caso di numero in eccesso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda ordina il rilascio del numero corrispondente. L'operazione di rilascio è condotta conformemente alle procedure di cui all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le

diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro può consentire un margine di errore del 5 % tra il numero di esemplari risultante dal trasferimento di controllo e il numero previsto nella gabbia.

7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di allevamento conserva tutte le riprese video relative ai controlli casuali effettuati nelle aziende che rientrano nella sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.

8. La Commissione comunica i risultati dei controlli casuali al segretariato dell'ICCAT prima dell'inizio della nuova campagna di pesca con reti a circuizione applicabile a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 16, per la successiva trasmissione al comitato per la conformità.

Articolo 56 septies

Trasferimenti tra aziende

1. Il trasferimento di esemplari di tonno rosso tra due diverse aziende non avviene senza la previa autorizzazione scritta delle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate le aziende.

2. Il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente alla gabbia da trasporto soddisfa i requisiti di cui alla sezione 6 del presente regolamento, compresi una videoregistrazione di conferma del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, la compilazione della dichiarazione di trasferimento e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. Fatto salvo quanto precede, nei casi in cui l'intera gabbia debba essere spostata nell'azienda ricevente, non è necessario effettuare la videoregistrazione dell'operazione e la gabbia è trasportata sigillata all'azienda di destinazione.

3. L'ingabbiamento del tonno rosso nell'azienda di destinazione è soggetto ai requisiti per le operazioni di ingabbiamento di cui all'articolo 45, compresa una videoregistrazione per confermare il numero e il peso degli esemplari ingabbiati e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. La determinazione del peso del pescato proveniente da un'altra azienda non si applica fino a quando l'SCRS non elaborerà un algoritmo per la conversione della lunghezza in peso per il pesce ingrassato e/o allevato."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 quindices (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 57

Testo in vigore

Emendamento

2 quindices) L'articolo 57 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera adottano sistemi di controllo dei pescherecci per tutti i pescherecci battenti la loro bandiera di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri e tutti i rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza. Tutte le navi di cui al primo comma trasmettono i dati relativi alla posizione

almeno ogni due ore, ad eccezione dei rimorchiatori e delle navi con reti a circuizione che trasmettono i dati almeno ogni ora.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) iniziano a trasmettere i dati dei sistemi di controllo dei pescherecci all'ICCAT almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo di autorizzazione e continuano a farlo per almeno 5 giorni dopo il termine di detto periodo, a meno che non sia trasmessa una richiesta preventiva alla Commissione di eliminare il peschereccio dal registro ICCAT.";

c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i dati dei sistemi di controllo dei pescherecci battenti la loro bandiera sono trasmessi alla Commissione come previsto dal paragrafo 1.";

d) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

"b bis) in caso di guasto tecnico del sistema di controllo dei pescherecci, il rimorchiatore in questione è sostituito da un altro rimorchiatore con un sistema di controllo funzionante. In mancanza di un altro rimorchiatore disponibile, è installato a bordo, o utilizzato se già installato, un nuovo sistema di controllo operativo, quanto prima e comunque entro 72 ore dal verificarsi del guasto tecnico, tranne in caso di forza maggiore che dovrebbe essere comunicato al segretariato dell'ICCAT. Nel contempo, dal momento del rilevamento e/o comunicazione del guasto tecnico, i comandanti o i loro rappresentanti comunicano ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera mediante mezzi di telecomunicazione appropriati."

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 59 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

*2 sexdecies) all'articolo 59, il titolo è
sostituito dal seguente:*

"Ispezioni in caso di presunte violazioni"

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 61

Testo in vigore

Emendamento

*2 septdecies) l'articolo 61 è sostituito dal
seguente:*

"Articolo 61

Esecuzione

*Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza
pregiudicare, in particolare, il dovere
degli Stati membri di adottare misure di*

contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 45 a 55. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere la sospensione dell'autorizzazione o la radiazione dal registro ICCAT degli impianti di allevamento del tonno rosso istituito in conformità con il paragrafo 61 della raccomandazione ICCAT 22-08, e/o sanzioni pecuniarie."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) XX/2023

Articolo 66 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

2 octodecies) all'articolo 66, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) il rapporto annuale per il tonno rosso di cui all'articolo 8 bis;

b) i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 15, paragrafo

7, articolo 16, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 12, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;

c) i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4.;

b) Sono inseriti i seguenti punti:

"k bis) il contenuto della dichiarazione dei rapporti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e le disposizioni per l'ingabbiamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)";

k ter) le deroghe all'articolo 17, paragrafo 2, per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e all'articolo 17, paragrafo 3, per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento;

k quater) le condizioni per l'assegnazione dell'osservatore regionale alle aziende di allevamento di cui all'articolo 39, paragrafo 4;

k quinquies) i compiti degli Stati membri e il contenuto della relazione annuale sull'ingabbiamento di cui all'articolo 55."

Or. en

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 22-08 modifica la raccomandazione 21-08 volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 novodecies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 novodecies) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XV bis, XV ter e XV quater del regolamento (UE) XX/2023.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato

Regolamento (UE) 2017/2107

Allegato VIII bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Allegato VIII bis

Requisiti minimi per le pratiche di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza

Vengono illustrati qui di seguito i requisiti minimi per le pratiche di manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, comprese raccomandazioni specifiche per la pesca con palangari e reti a circuizione. Tali requisiti minimi sono appropriati per gli squali mako vivi quando liberati in virtù di politiche di non detenzione o rilasciati volontariamente. Tali orientamenti di base non sostituiscono eventuali norme di sicurezza più stringenti introdotte dalle autorità nazionali dei singoli Stati membri.

Sicurezza al primo posto: tali requisiti minimi sono considerati alla luce della sicurezza e praticabilità per l'equipaggio. La sicurezza dell'equipaggio ha sempre la priorità. L'equipaggio indossa, come minimo, guanti idonei ed evita di lavorare in prossimità delle bocche degli squali.

Formazione:

i materiali per la formazione sono messi a disposizione degli Stati membri nelle tre lingue ufficiali dell'ICCAT. Metodo di rilascio: nella misura del possibile, tutti gli squali rilasciati rimangono sempre in acqua fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli per l'identificazione della specie. Le misure includono il taglio della lenza per liberare lo squalo mentre è ancora in acqua, mediante tagliabulloni o dispositivi idonei per la rimozione dell'amo ove possibile, o il taglio della lenza il più vicino possibile all'amo (in modo che la parte residua sia quanto più corta possibile).

Preparazione: gli strumenti devono essere preparati preventivamente (ad es., teli o imbracature, dispositivi di carico o sollevamento, reti o griglie a maglie larghe per coprire portelli/tramogge in caso di pesca con reti a circuizione, taglialenze dal manico lungo e slamatori per la pesca con palangari, ecc., elencati alla fine del presente documento).

Raccomandazioni generali per tutti i pescherecci

- 1) Se sicuro dal punto di vista operativo, il peschereccio deve fermarsi o ridurre drasticamente la velocità.*
- 2) Se lo squalo è impigliato (nella rete, nella lenza, ecc.) ed è possibile intervenire in condizioni di sicurezza, tagliare con attenzione la rete/la lenza per liberare l'animale e rilasciarlo in acqua quanto più rapidamente possibile senza impedimenti.*
- 3) Se possibile, e mantenendo lo squalo in acqua, cercare di misurarne la lunghezza.*
- 4) Per evitare morsi, introdurre un oggetto, come un pesce o un bastone/palo di legno in bocca.*
- 5) Se, per qualunque ragione, uno squalo deve essere issato a bordo, ridurre*

al minimo la permanenza prima di reimmetterlo in acqua, in modo da aumentare le possibilità di sopravvivenza e ridurre i rischi per l'equipaggio.

Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per i palangari

1) Avvicinare lo squalo quanto più possibile al peschereccio senza tendere eccessivamente le lenze secondarie in modo da evitare che l'amo liberato o la rottura delle lenze secondarie possano causare il lancio a grande velocità dell'amo, di pesi o di altri componenti verso il peschereccio e l'equipaggio.

2) Fissare l'altro lato della lenza principale del palangaro al peschereccio onde evitare che eventuali attrezzi rimasti in acqua tirino la lenza e l'animale.

3) Se lo squalo è rimasto agganciato e l'amo è visibile sul corpo o in bocca, utilizzare un dispositivo per la rimozione degli ami o un tagliabulloni dal manico lungo per staccare l'ardiglione e rimuovere quindi l'amo.

4) Se non è possibile rimuovere l'amo o l'amo non è visibile, tagliare la lenza principale (o bracciolo, braccio d'incanalamento) quanto più vicino possibile all'amo (lasciando idealmente meno lenza possibile/meno materiale del braccio d'incanalamento possibile e nessun peso attaccato all'animale).

Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per le reti a circuizione

1) Se lo squalo è nella rete: esaminare visivamente la rete quanto più lontano possibile per individuare eventuali squali e intervenire rapidamente. Evitare di sollevarli nella rete in direzione del bozzello motorizzato. Ridurre la velocità del peschereccio per allentare la tensione della rete e permettere di liberare dalla rete l'animale impigliato. Se necessario, utilizzare le

cesoie per tagliare la rete.

2) Se lo squalo è nel presacco o sul ponte: utilizzare una rete da carico a maglie larghe specifica, un'imbracatura o un dispositivo simile. Se la struttura del peschereccio lo consente, gli squali potrebbero essere liberati svuotando direttamente il presacco su una tramoggia e una rampa di rilascio in posizione angolata che si collega a un'apertura sul parapetto del ponte superiore, senza essere sollevati o manipolati dall'equipaggio.

Pratiche vietate per tutte le attività di pesca

1) Nella misura del possibile, sollevare gli squali dall'acqua utilizzando la lenza secondaria, soprattutto se sono agganciati, fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli per l'identificazione della specie.

2) Non sollevare gli squali utilizzando fili o cavi sottili o afferrandoli per la sola coda.

3) Non sbattere gli squali contro una qualunque superficie per liberare l'animale dalla lenza.

4) Non cercare di staccare un amo se ingerito in profondità e non visibile.

5) Non cercare di staccare un amo tirando bruscamente la lenza secondaria.

6) Non tagliare la coda o altre parti del corpo.

7) Non tagliare o praticare fori nel corpo dello squalo.

8) Non arpionare o scalciare lo squalo e non introdurre le mani nelle fenditure opercolari.

9) Non esporre lo squalo al sole per periodi prolungati.

10) Non avvolgere la lenza attorno alle dita, alle mani o alle braccia quando si issa uno squalo o una razza a bordo

(rischio di lesioni gravi).

Strumenti utili per la manipolazione e il rilascio in condizioni di sicurezza

- 1) Guanti (la pelle dello squalo è ruvida; garantiscono la manipolazione sicura degli squali e proteggono le mani dai morsi)*
- 2) Asciugamano o panno (è possibile porre sugli occhi dello squalo un asciugamano o un panno imbevuto d'acqua marina; accorgimento utilizzato per calmare gli squali)*
- 3) Dispositivi per la rimozione degli ami (ad es., uno slamatore a coda di porco, un tagliabulloni o una pinza)*
- 4) Imbracatura o sistema di sollevamento per squali (se necessario)*
- 5) Fune di rinvio (per mettere in sicurezza uno squalo agganciato qualora debba essere issato fuori dall'acqua)*
- 6) Tubo con acqua marina (se si prevede che saranno necessari più di 5 minuti per liberare uno squalo, inserire un tubo flessibile in bocca in modo che vi sia un leggero flusso di acqua marina). Assicurarsi che la pompa del ponte sia stata in funzione per diversi minuti prima di metterla nella bocca dello squalo)*
- 7) Dispositivo di misurazione (ad es., marcatura di un palo, di un cavo o di un galleggiante, o corda metrica)*
- 8) Scheda informativa per la registrazione delle catture*
- 9) Attrezzi per la marcatura (se pertinente)*

Or. en

Emendamento 83

**Proposta di regolamento
Allegato**

Testo in vigore

Emendamento

Allegato VIII ter

Orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei FAD nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT

- 1. La struttura di superficie del FAD o non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie oggetto di catture accessorie.***
- 2. I componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento (ad es. funi o teli).***
- 3. Nella progettazione dei FAD è privilegiato l'uso di materiali biodegradabili.***

Or. en

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Allegato**

Regolamento (UE) 2017/2107
Allegato VIII quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Allegato VIII quater

Pratiche per la manipolazione e il rilascio in condizioni di sicurezza delle tartarughe marine

Manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza con le reti a circuizione

- 1) Nel caso in cui si avvisti una tartaruga marina nella rete, è necessario compiere ogni sforzo ragionevole per salvarla prima che si impigli.***

2) *In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata.*

3) *Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua; la tartaruga deve essere disimpigliata facendo attenzione a non ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete.*

4) *Se, nonostante le misure adottate, una tartaruga marina è accidentalmente issata a bordo ed è viva e vitale, o morta, deve essere rilasciata quanto prima possibile.*

5) *Se la tartaruga è issata a bordo ed è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione.*

Manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza con i palangari

1) *Se praticabile e se l'operatore o l'equipaggio a bordo sono formati, le tartarughe marine in stato comatoso sono issate immediatamente a bordo.*

2) *Quando si avvista una tartaruga marina, la velocità del peschereccio e del tamburo avvolgilenza deve essere ridotta e la direzione del peschereccio deve essere modificata per avvicinarsi alla tartaruga, riducendo la tensione della lenza.*

3) *In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata.*

4) *Se la tartaruga marina è troppo grande o agganciata in modo tale da impedire l'issaggio a bordo senza infliggere ulteriori danni/lesioni alla tartaruga, è necessario utilizzare le cesoie per tagliare la lenza ed eliminare quanta più lenza possibile prima di liberare la tartaruga.*

5) *Se si osserva una tartaruga marina agganciata o impigliata in un palangaro*

durante le operazioni di salpamento, l'operatore del peschereccio deve interrompere immediatamente le operazioni finché la tartaruga marina non sia stata liberata dal palangaro o issata a bordo del peschereccio.

6) Se la tartaruga è agganciata esternamente o l'amo è visibile, quest'ultimo deve essere rimosso quanto più rapidamente e cautamente possibile. Laddove non sia possibile rimuovere l'amo dalla tartaruga marina (ad es., se è stato ingerito o è infilato nel palato), occorre tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo.

7) Le tartarughe marine vive devono essere reimmesse in acqua procedendo come segue:

a) mettere il motore in folle, in modo che l'elica sia disinnestata e il peschereccio sia fermo e liberare la tartaruga marina lontano dagli attrezzi calati; e

b) accertarsi che la tartaruga marina sia a una distanza di sicurezza dal peschereccio prima di innestare l'elica e riprendere le operazioni.

8) Se la tartaruga issata a bordo è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione (paragrafo 3).

Rianimazione di una tartaruga marina a bordo

1) Nel manipolare una tartaruga marina, occorre cercare di tenere l'animale dal carapace, evitando di toccare la testa e il collo e le pinne.

2) Cercare di rimuovere e/o disimpigliare eventuali corpi estranei dalla tartaruga, come oggetti in plastica, reti o ami incastrati, ecc.

3) Collocare la tartaruga sul carapace inferiore (plastron) in modo che sia dritta, isolata in condizioni di sicurezza e immobilizzata su una

superficie morbida, come uno pneumatico di automobile senza cerchione, un cuscino per imbarcazioni o una bobina di corda. Lo scopo principale della superficie morbida è sollevare la tartaruga rispetto al ponte per trattenerla con maggiore facilità. Sollevare la parte posteriore di almeno 15 centimetri per un periodo da 4 a 24 ore. L'altezza di sollevamento dipende dalla taglia della tartaruga; le tartarughe di taglia grande richiedono un sollevamento maggiore. Di tanto in tanto, dondolare delicatamente la tartaruga marina da sinistra a destra e da destra a sinistra tenendo il bordo esterno del guscio (carapace) e sollevando un lato di circa 8 cm, alternandolo con l'altro lato. Toccare delicatamente gli occhi e pizzicare la coda (test dei riflessi) periodicamente per vedere se c'è una risposta.

4) Le tartarughe marine da rianimare devono essere tenute all'ombra e mantenute umide o bagnate, ma non devono in alcun caso essere immerse in un contenitore d'acqua. Un asciugamano imbevuto d'acqua posto sulla testa, sul carapace e sulle pinne è il metodo più efficace per mantenere umida la tartaruga marina.

5) Le tartarughe marine che si rianimano e diventano attive devono essere liberate a poppa soltanto quando l'attrezzo da pesca non è in uso (ossia non viene calato o trainato attivamente), quando il motore è in folle e in zone in cui è improbabile che vengano nuovamente catturate o ferite dal peschereccio.

6) Le tartarughe che non reagiscono al test dei riflessi o non si muovono entro 4 ore (fino a 24 ore, ove possibile) devono essere reimmesse in acqua con le stesse modalità previste per le tartarughe che si muovono attivamente."

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato

Regolamento (UE) XX/2023

Allegato XV bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Allegato XV bis

Procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto

Prima del loro impiego su un peschereccio con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, il fornitore responsabile del programma di osservazione regionale fornisce almeno 25 sigilli ICCAT a ciascun osservatore regionale ICCAT sotto la sua responsabilità e tiene un registro dei sigilli forniti e utilizzati.

Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o il suo rappresentante, oppure il rappresentante di un'azienda di allevamento o di una tonnara, da cui ha origine il trasferimento, è responsabile della sigillatura delle gabbie. A tal fine, su ciascuna porta della gabbia devono essere affissi tre sigilli, posti in modo tale da impedire l'apertura della porta senza che si rompano.

L'operazione di sigillatura è videoregistrata dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dal suo rappresentante, oppure dal rappresentante di un'azienda di allevamento o di una tonnara da cui ha origine il trasferimento, in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica del corretto posizionamento degli stessi. Le riprese video sono conformi ai requisiti di cui all'allegato X, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Le immagini video in questione accompagnano il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia è

conservata a bordo della nave cedente o nella tonnara ed è accessibile a fini di controllo in qualunque momento durante la campagna di pesca. Una copia delle riprese video è messa a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo del peschereccio con reti a circuizione o presente nella tonnara o dell'osservatore nazionale sul rimorchiatore ricevente, per la trasmissione all'autorità competente della PCC o all'osservatore regionale presente al successivo trasferimento di controllo.

Le riprese video del successivo trasferimento di controllo includono l'operazione di rimozione dei sigilli, che viene condotta in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica che questi ultimi non siano stati manomessi.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato

Regolamento (UE) XX/2023

Allegato XV ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Allegato XV ter

Modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di raccolta

Trasformazione / Raccolta (cerchiare la voce pertinente)

Data della raccolta (g/m/a): //

Azienda / Tonnara (cerchiare la voce pertinente)

Numero della gabbia:

Numero di esemplari prelevati:

Peso vivo in kg dei tonni rossi prelevati:

Peso trasformato in kg dei tonni rossi prelevati:

Numero eBCD associato al tonno rosso prelevato:

Dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione: Nome: Bandiera: Numero di immatricolazione ICCAT:

Destinazione del tonno prelevato (esportazione, mercato locale o altro) (cerchiare la voce pertinente). Se altro, specificare:

Convalida dell'osservatore regionale dell'ICCAT o dell'osservatore della PCC, a seconda dei casi: Osservatore

Nome:

N. ICCAT:

Firma:

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato

Regolamento (UE) XX/2023

Allegato XV quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Allegato XV quater

Informazioni da fornire per la dichiarazione annuale dei rapporti

- a) Stato membro di bandiera;***
- b) Nome e numero ICCAT dell'azienda di allevamento;***
- c) Anno di cattura;***
- d) Riferimenti dell'eBCD corrispondente alle catture riportate;***
- e) Numeri delle gabbie;***
- f) Quantitativi (espressi in kg) e numero degli esemplari oggetto del***

riporto;

g) Peso medio

h) Informazioni relative a ciascuna operazione di valutazione dei riporti: data e numeri delle gabbie;

i) Informazioni sui precedenti trasferimenti interni all'azienda, ove applicabile.

Or. en

MOTIVAZIONE

CONTESTO

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è di garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta una sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. L'Unione europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("la convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.

L'ICCAT ha la facoltà di adottare raccomandazioni vincolanti per la conservazione e la gestione delle risorse aliutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'UE, devono essere recepite nel diritto dell'Unione.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta contiene una serie di disposizioni riguardanti le raccomandazioni dell'ICCAT recanti modifica del regolamento (UE) 2017/2107, tra cui:

- le definizioni di nave d'appoggio, dispositivo di concentrazione del pesce ("FAD"), cala sui dispositivi di concentrazione del pesce, oggetto galleggiante e boa operativa, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-02;
- le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali e il divieto di rigetti in mare da parte dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura, da recepire nel diritto dell'Unione a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 17-01;
- le nuove disposizioni per l'utilizzo dei FAD e la copertura delle attività di osservazione, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-02;
- le disposizioni relative al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-06 e 16-07, comprese le disposizioni sul riporto, e al riporto per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 17-02 e 17-03;
- le disposizioni sulla raccolta dei dati per il pesce vela, gli istioforidi e i marlin, a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-11, 18-05 e 19-05;
- le disposizioni in materia di riporto per il tonno obeso, a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 21-01;
- per quanto riguarda gli squali la proposta contiene disposizioni aggiornate relative agli squali mako e alla raccolta di dati sugli squali, a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 19-06, 19-07 e 19-08. A seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT 16-14, 16-15, 18-10 e 19-10, la proposta contiene inoltre disposizioni relative alla frequenza di trasmissione dei dati per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e nuove

disposizioni relative al registro ICCAT delle navi da trasporto e agli obblighi degli Stati membri riguardanti l'attuazione del programma regionale di osservazione dell'ICCAT, inclusa la copertura minima di osservazione;

- la raccomandazione dell'ICCAT 19-02 relativa alle responsabilità degli osservatori scientifici rende necessario aggiornare il regolamento (UE) 2017/2107, compresa la copertura di osservazione;
- gli obblighi riguardanti l'avvistamento di navi a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 19-09 e i nomi delle nuove specie regolamentate dall'ICCAT con cui si modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/2107 sulla base della raccomandazione dell'ICCAT 19-01.

La proposta introduce inoltre una modifica del regolamento (UE) XX/2022 relativo al piano pluriennale per il tonno rosso che prevede una dichiarazione da parte degli Stati membri riguardante il riporto annuale e determinate disposizioni sull'ingabbiamento a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 06-07, nonché un riporto annuale per il tonno obeso a seguito della raccomandazione dell'ICCAT 21-01.

La proposta mira infine a modificare il potere conferito alla Commissione di modificare il regolamento (UE) 2017/2107 a seguito di modifiche successive adottate dall'ICCAT per quanto riguarda: i) le limitazioni della capacità per i tonnidati tropicali e la comunicazione del relativo piano annuale di capacità e di pesca; ii) il riporto dei contingenti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale; iii) i piani di gestione riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce; iv) il numero delle boe strumentali; v) i requisiti per i FAD; vi) le informazioni sui FAD fornite dalle navi; vii) i periodi di divieto dei FAD; viii) le restrizioni al numero di navi che pescano il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale; ix) il piano di gestione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale; x) le condizioni per autorizzare la cattura e la detenzione a bordo di squali mako; xi) i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine; xii) il tasso minimo di copertura delle attività di osservazione e la relativa misurazione; e xiii) l'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT.

PARERE DEL RELATORE

Al fine di adottare un approccio equilibrato che garantisca uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e condizioni di parità nella zona della convenzione ICCAT, il recepimento delle raccomandazioni nel diritto dell'UE dovrebbe avvenire nella maniera più accurata possibile. Alle flotte da pesca dell'UE dovrebbero essere applicate le stesse condizioni e misure stabilite per le flotte da pesca dei paesi terzi operanti nella zona.

In aggiunta alle disposizioni di cui alla proposta COM (2022) 171 final - 2022/0111 (COD), il relatore ha incluso le raccomandazioni ICCAT più recenti e, pertanto, sono stati introdotti numerosi altri emendamenti al fine di recepire le raccomandazioni adottate in occasione delle riunioni annuali del 2019, 2020, 2021 e 2022 non ancora recepite.

Il presente progetto di relazione include pertanto emendamenti al regolamento (UE) 2017/2107 al fine di recepire nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnidati tropicali, il tonno bianco del Mediterraneo, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce vela, il marlin azzurro e il marlin bianco, la comunicazione dei dati sugli

istioforidi, gli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, le catture accessorie di tartarughe e disposizioni riguardanti la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché un programma di osservazione che includa le responsabilità degli osservatori scientifici e un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT.

Inoltre, il progetto di relazione modifica il regolamento (UE) XX/2022 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM (2019) 619 final - 2019/0272 (COD) al fine di recepire nel diritto dell'Unione le disposizioni riguardanti la gestione del tonno rosso relative alle definizioni, ai trasferimenti dei contingenti, al divieto di detenzione, alla pesca sportiva e ricreativa, al registro delle aziende di allevamento, alla comunicazione dei dati, alle autorizzazioni di trasferimento, agli identificativi delle gabbie, alle autorizzazioni di ingabbiamento, alle operazioni di ingabbiamento e al loro monitoraggio video, al controllo dell'ingabbiamento e alle attività di controllo della raccolta nelle aziende dopo l'ingabbiamento. Il progetto di relazione cancella le proposte iniziali degli articoli 7 e 46 poiché le disposizioni sono state incluse nell'accordo raggiunto dai colegislatori nell'aprile 2023 sul regolamento (UE) XX/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che sarà adottato ufficialmente nel settembre 2023 e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.